

N. 02978/2014 REG.PROV.CAU.

N. 04510/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 4510 del 2014, proposto da:

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture – A.v.c.p., Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Lepsa s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Ielo e Mariangela Di Giandomenico, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Salaria, 259;

nei confronti di

Celsi s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Ielo e Mariangela Di Giandomenico, con domicilio eletto

presso lo studio del secondo, in Roma, via Salaria, 259; Socore s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Ielo e Mariangela Di Giandomenico, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Salaria, 259; Euro-S.o.a. s.p.a. (Società organismi di attestazione), in persona del legale rappresentante in carica, n.c.;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, Sezione III, n. 2170/2014, resa tra le parti e concernente *un diniego di rilascio di attestazione s.o.a. per le categorie og2 e os25*.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti e i documenti di causa.

Visto l'art. 98, cod. proc. amm..

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle imprese Lepsa, Celsi e Socore.

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, recante accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte attuale appellante.

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014, il Consigliere di Stato *Aldo SCOLA* ed uditi, per le parti, l'avvocato dello Stato Figliolia e l'avvocato Domenico Ielo.

Ritenuto che, ad una prima e sommaria delibazione, sembrano sussistere gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile per la p.a. che - insieme al doveroso bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati in gioco - induce ad *accogliere* la presente istanza cautelare, con esborsi *compensati* per le alterne vicende processuali.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) *accoglie* l'istanza cautelare (r.g.a.n. 4510/2014) e *sospende* l'esecutività della sentenza impugnata.

Oneri processuali *compensati* tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014, con l'intervento dei giudici:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Aldo Scola, Consigliere, Estensore

Maurizio Meschino, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)